



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

29979-20

Composta da:

GRAZIA MICCOLI
ALFREDO GUARDIANO
BARBARA CALASELICE
MICHELE ROMANO
PAOLA BORRELLI

- Presidente -
- Relatore -

Ord. n. sez. 607/2020
CC - 21/09/2020
R.G.N. 5312/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

L'avv. ^(omissis) si riporta ~~ostanzialmente~~ ai motivi di ricorso

FATTO E DIRITTO


1. Con richiesta del 4 gennaio 2020 l'avv. (omissis) , imputato nell'ambito del procedimento penale n. 255/17 R.G. App., pendente innanzi alla corte di appello di Reggio Calabria, presentava istanza di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'art. 45, c.p.p. Ad avviso dell'istante sussiste un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte del giudice precedente.

Ciò in ragione della aggressione mediatica di cui l'avv. (omissis) è vittima, essendo destinatario di una vera e propria azione denigratoria a mezzo stampa, che ha oltrepassato i limiti di una critica oggettiva e disinteressata, conforme al diritto di informazione della pubblica opinione, per divenire indice di colpevolezza anticipata.

Il (omissis) , infatti, attraverso una serie di articoli di giornale, allegati alla suddetta richiesta, di cui costituiscono parte integrante, è stato presentato, con progressione sistematica, come coinvolto in una presunta compagine delinquenziale associata alla criminalità organizzata, con ciò inficiando l'indipendenza del collegio d'appello, che, seppur demandato a risolvere una diversa imputazione, ha ricevuto un condizionamento ambientale, ulteriormente rafforzato dalla diffusa utilizzazione, anche in un recente libro, recante la prefazione redatta dal Procuratore della Repubblica che ha coordinato il pool di magistrati incaricati delle indagini, del termine "Gotha" per indicare il processo in tema di criminalità organizzata, in cui è stato imputato il (omissis).

Rileva, inoltre, l'istante che la saldatura esistente tra la Procura della Repubblica e le testate giornalistiche, dimostrata inequivocabilmente dalla circostanza che sugli organi di stampa sono stati riportati gli interrogatori riservati del (omissis) e gli stralci delle intercettazioni disposte dagli organi inquirenti, ha agito con effetto deformante sulla trasparenza del giudizio.

Se, infatti, (omissis) è stato già giudicato dall'opinione pubblica attraverso la capacità persuasiva dei mass media, a tale pregiudizio non è rimasta estranea la magistratura decidente, la quale ha ricevuto il



condizionamento dell'autorità requirente, in funzione del messaggio distorto e deformato, affidato alla carta stampata.

Tale condizionamento avrebbe già prodotto, secondo l'istante, effetti disvelatori della gravità della situazione locale, in ragione di alcune "criticità" processuali, rappresentate: 1) dal lungo periodo (trentuno mesi) impiegato dal giudice di primo grado per redigere la motivazione della sentenza, che peraltro ricalca pedissequamente le argomentazioni del curatore fallimentare; 2) da una serie spropositata di astensioni intervenute all'interno del collegio di appello; 3) dalla circostanza che la rinnovazione dei collegi non è stata preceduta da regolari atti di designazione dei membri nominati, né sono stati indicati gli atti processuali da conservare; 4) dal fatto che la richiesta di disporre una consulenza tecnica di ufficio, è stata rigettata, con ciò anticipando una chiara proiezione del convincimento definitivo del giudicante e del relativo esito processuale.

In data 4.9.2020 venivano depositati in cancelleria motivi nuovi a sostegno della suddetta richiesta di rimessione del processo.

2. La richiesta di rimessione non può essere accolta, apparendo manifestamente infondata.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare (cfr. Cass. S.U. 28 gennaio 2003, n. 13687), l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la *translatio iudicii*.

La richiesta di rimessione del procedimento, dunque, deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l'imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture,

supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell'imputato. (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. V, 15/07/2011, n. 41694, rv. 251110).

Per grave situazione locale, peraltro, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. (cfr. Cass., sez. V, 27/04/2011, n. 22275, rv 250575).

In questo contesto interpretativo, da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, è stato, peraltro, chiarito, con decisione condivisa da questo Collegio, che non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa o le manifestazioni di piazza (cfr. Cass., sez. III, 07/10/2009, n. 45310, P. e altro, rv. 245215) ovvero che gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 ss. c.p.p., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo (Cass., sez. VI, 05/06/2007, n. 35779, R.).

Anzi, può affermarsi, senza ombra di dubbio, che costituisce ormai approdo dominante nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui in tema di rimessione del processo, ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, non assumono di per sé rilievo ai fini della *translatio iudicii*, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione dell'imparzialità dei giudici locali (cfr. Cass., Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, Rv. 260889; Cass., Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268529; Cass., Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Rv. 277498; Cass., Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, Rv. 262278).

Orbene, applicando tali principi al caso in esame, appare evidente come l'avvocato ^(omissis), in relazione alla supposta assenza di imparzialità da parte della magistratura di Reggio Calabria ed in particolare della corte di appello del relativo distretto, si sia limitato a manifestare semplici timori soggettivi, senza addurre alcun serio elemento in base al quale dedurre l'esistenza di una grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, in grado di rappresentare un concreto pericolo per la non imparzialità dei giudici.

Ne consegue l'infondatezza dell'assunto secondo cui l'imparzialità dei giudici della corte di appello di Reggio Calabria sia compromessa dalla richiamata campagna di stampa, trattandosi di una mera congettura o supposizione, che non trova, peraltro, nessun riscontro in comportamenti dei singoli giudici o nei provvedimenti assunti dalla corte territoriale, innanzi alla quale pende attualmente il procedimento a carico del ^(omissis)

Come del tutto arbitrario e congetturale appare attribuire alle condotte processuali indicate dall'istante (senza, peraltro, nemmeno allegare gli atti in cui si sarebbero consacrate), il valore sintomatico della non imparzialità dei giudici, che il ^(omissis) pretende di desumerne.

In nessun modo, poi, risulta dimostrato che la condotta dell'Ufficio di Procura ha inciso sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo a carico di cui si discute, risultando del tutto indimostrato e frutto di una mera suggestione, avulsa da dati reali, il denunciato collegamento stabile tra gli organi inquirenti e la carta stampata, volto a sostenere l'assunto accusatorio ed a condizionare la libertà di determinazione dei giudici.

Ancor meno che un' congettura, appartenendo alla sfera delle affermazioni assertive, confinate nella sfera dell'imponderabile, è, infine, adombrare, come fatto dall'istante nei motivi nuovi pervenuti in cancelleria in data 4.9.2020, che "i magistrati più eminenti dell'organigramma giudiziario di Reggio Calabria", siano coinvolti in un sistema ad alto effetto inquinante e distorsivo sull'esercizio imparziale ed equilibrato della giurisdizione, costruito intorno all'ex componente del

(omissis) e dell'(omissis), dott. (omissis), non potendosi escludere, sostiene senza fornire alcun dato oggettivo, diverso dal semplice sospetto, che l'azione giudiziaria avviata nei confronti del (omissis), in considerazione del "suo impegno politico e partitico", sia stata "politicamente orientata dal fronte avverso e vicino alle posizioni politiche del (omissis)".

Sulla base delle svolte considerazioni la richiesta formulata da (omissis) (omissis) va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, co. 6, e 49, co. 2, c.p.p., con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità della richiesta non consente di ritenere il (omissis) immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21.9.2020.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente

